

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

36.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 18 GENNAIO 1943-XXI

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **BACCI**

INDICE

	<i>Pag.</i>
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Sospensione dei collocamenti a riposo d'ufficio del personale giudiziario e espletamento dei concorsi dei magistrati. (<i>Modificato dal Senato</i>) (2234-B)	451
PRESIDENTE - PUTZOLU, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.</i>	

La riunione comincia alle 10.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Putzolu.*)

PRESIDENTE comunica che sono in congegno i Consiglieri nazionali Balletti, Candiani, Farinacci, Foraboschi, Madia, Orlandi e Panepinto.

Constata che la Commissione è in numero legale.

FERME, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: Sospensione dei collocamenti a riposo d'ufficio del personale giudiziario e espletamento dei concorsi dei magistrati. (*Modificato dal Senato*). (2234-B)

PRESIDENTE avverte che il disegno di legge, già approvato nella precedente riunione, torna all'esame della Commissione per

alcuni emendamenti introdotti dalla Commissione legislativa del Senato. Le modifiche apportate riparano a talune omissioni e recano particolari chiarificazioni ad alcuni punti del testo anteriore.

PUTZOLU, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*, fa presente che di sostanziale, tra gli emendamenti approvati dal Senato, non vi è che l'aggiunta dell'ultimo comma all'articolo 4, il quale estende, come è giusto, e nei limiti della loro applicabilità, anche al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie le disposizioni dello stesso articolo 4, concernenti i magistrati.

Altra innovazione è quella dell'articolo 5, col quale si stabilisce che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Lo scopo è quello di guadagnare il tempo che si è perduto per il rinvio del disegno di legge dal Senato.

Per il resto, si tratta di precisazioni o chiarificazioni richieste dalla finanza.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli del disegno di legge emendati dal Senato.

(*Sono approvati.*)

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato.*)

La riunione termina alle 10.15.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Sospensione dei collocamenti a riposo d'ufficio del personale giudiziario e espletamento dei concorsi dei magistrati. (2234-B)

Art. 1.

Il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di trattenere in servizio, non oltre il 31 dicembre successivo alla data di cessazione dello stato di guerra i magistrati di grado gerarchico non inferiore al quinto e i funzionari di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie che, entro tale termine, raggiungono il limite di età e di servizio fissati pel collocamento a riposo dai rispettivi ordinamenti.

Fino alla stessa data le disposizioni contenute negli articoli 225 e 226 dell'ordinamento giudiziario sono estese a tutti i magistrati appartenenti al terzo grado gerarchico, anche se fuori del ruolo organico o in funzioni amministrative.

Art. 2.

La permanenza in servizio di cui al primo comma dell'articolo precedente è disposta con decreto ministeriale nei riguardi dei magistrati e dei funzionari di cancelleria e segreteria che, a giudizio del Ministro, siano ritenuti idonei all'ulteriore esercizio delle loro funzioni.

Art. 3.

I magistrati e i funzionari trattenuti possono, a giudizio del Ministro, essere collocati a riposo in qualunque tempo.

Art. 4.

Le promozioni al grado di Consigliere di Corte di Appello e di Cassazione e di Primo Presidente di Corte di Appello e gradi rispettivamente parificati continuano ad essere conferite, ai soli effetti di cui al penultimo comma del presente articolo, in conformità delle norme vigenti in corrispondenza dei posti che si renderebbero vacanti indipendentemente dall'esercizio della facoltà concessa dal primo comma dell'articolo 1.

I magistrati così promossi saranno considerati in soprannumero, continueranno ad esercitare le precedenti funzioni e dovranno essere riassorbiti nei ruoli organici dei gradi corrispondenti entro la data di cui all'articolo 1.

La loro anzianità nel nuovo grado decorrerà dalla data del relativo decreto di nomina ed il servizio da essi prestato col nuovo grado nelle funzioni di quello inferiore sarà considerato valido a tutti gli effetti per la partecipazione ai concorsi ed agli scrutini riservati al loro grado.

Le norme contenute nel presente articolo si osservano, in quanto applicabili anche per le promozioni in tutti i gradi del personale di gruppo *B* delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.